



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 118, COMMA 2, CGS - NOTIZIE DELL'ILLECITO – DOCUMENTO ANONIMO – NON UTILIZZABILITÀ DEL DOCUMENTO – POSSONO COSTITUIRE STIMOLO INVESTIGATIVO

Descrizione

Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza anche di questa Corte, deve senz'altro escludersi che un documento anonimo possa integrare di per sé una notizia criminis così come una prova di un fatto ovvero di una determinata condotta oggetto di contestazione, con la conseguenza che del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Nondimeno, l'area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell'esposto anonimo previsto dall'art. 118 CGS non può essere estesa sino a ricomprendervi l'uso dello stesso come semplice "stimolo investigativo", dovendosi al contrario riconoscere che "l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, (...), può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia criminis" (Corte federale d'appello, Sez. II, n. 10/2022-2023).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 10/CFA/2023-2024/A

Presidente

De Zotti

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 118 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0010 CFA del 17 luglio 2023 (Sig. Stefano Amirante-SSDARL Città Di Varese/Procura Federale)